



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele 3°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Senato del Regno, costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare:

- 1° Scalini Enrico fu Gio. Battista e fu Rebuschini Castana, nato a Dongio (Como) il 15 ottobre 1864, e domiciliato a Milano, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto. Senatore del Regno.
- 2° Gavarri Ludovico fu Giuseppe e fu Lessa Arcangela, nato a Milano il 14 luglio 1857, e ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno.
- 3° Pogliani Angelo fu Giuseppe e fu Clerici Antonietta, nato a Milano il 14 giugno 1844, e domiciliato a Roma, già amministratore delegato della Banca Italiana di Sconto.
- 4° Venzaghi Achille fu Giuseppe e fu Bossi Carolina, nato in Rusto Arsizis (Milano) il 5 settembre 1871, e ivi domiciliato, già Vice Presidente del Consiglio d'amministrazione

della Banca Italiana di Sconto.

5. Perrone Mario fu Ferdinando e fu Anna
di Leonice, nato in Alessandria il 1. gennaio
1848 e domiciliato a Roma, già Consigliere
d'Amministrazione della Banca Ita-
liana di Sconto.
6. Gallazzi Ernesto fu Giovanni e fu Be-
snati Giulia, nato a Busto Arsizio (Mi-
lano) il 16 giugno 1859 ed ivi domiciliato,
già Consigliere d'Amministrazione
della Banca Italiana di Sconto.
7. Coppi Cesare fu Luigi, di anni 38,
nato a Tunisi e domiciliato a Roma,
già Consigliere d'amministrazione della Banca
Italiana di Sconto.
8. Galimberti Carlo fu Luigi e fu Caterina
Terneri, nato a Milano il 22 settembre
1859 ed ivi domiciliato, già Consigliere
d'Amministrazione della Banca Italiana
di Sconto.
9. Marzanti Luigi fu Gaetano e fu Vir-
gulti Marianna, nato a Roma il 24 di-
cembre 1850, ed ivi domiciliato, già Con-
sigliere d'Amministrazione della Banca
Italiana di Sconto.
10. Rappaport Leo fu Marco, nato a Si-
resti (Romania) il 20 luglio 1862 e
domiciliato a Parigi, già Consigliere
d'Amministrazione della Banca Italia-
na di Sconto.
11. Bertarelli Luigi fu Giuseppe e fu Ro-
tondi Giovanni, nato a Milano il 10 di-
cembre 1846 ed ivi domiciliato, già Con-
sigliere d'Amministrazione della Banca
Italiana di Sconto.
- Tutti amministratori membri del Comitato Centrale
12. Combe Alfredo fu Edoardo e Cond Aline

nato in Beaumont (Svizzera) il 10 gen,
naio 1863 e domiciliato a Roma, già Con-
tabile generale e Direttore centrale della
Banca Italiana di Sconto.

13. Paolotti Ottorino fu Carlo e di Peatri,
ed Polverini, nato a Firenze il 9 agosto
1881 e domiciliato a Roma - agente di
cambio.

Accusati

Proprietà

I primi dodici (meno Ferrone Mario)

a) del delitto previsto dall'art. 863 n. 3,
in relazione all'art. 861 secondo capoverso
del codice di commercio, e 1.° del R. Decre-
to Legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere,
nella loro rispettiva qualità di ammini-
stratori e Direttore centrale della Banca
Italiana di Sconto, dichiarata in mora,
torio con sentenza 29 dicembre 1921 del tri-
bunale di Roma, dato ai soci dividendi
manifestamente insussistenti per l'eser-
cizio 1920, diminuendo con ciò il capita-
le sociale della somma di L. 2.200.000.
pari a un dividendo dell'8% sulle azio-
ni.

b) del delitto previsto dagli art. 863
primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso
del codice di commercio e 1.° del R. Decre-
to Legge 28 dicembre 1921 n. 1861, per avere,
nella suddetta loro rispettiva qualità, di-
stratto dall'attivo della Banca Italiana
di Sconto la somma di L. 1.269.612, 13, qua-
le percentuale di utili inesistenti attri-
buita agli amministratori per l'esercizio
1920; e la somma di L. 566.980, 60, quale
percentuale di utili inesistenti attribuita ai
Direttori, condirettori e vice-Direttori della Banca.

I primi undici inoltre: c) del delitto pre-

veduto dagli art. 863 N. 4, 860 e 861 del codice di commercio e 1° del Regio Decreto Legge 28 dicembre 1921 N. 1861, per avere, nella loro qualità di amministratori e componenti il Comitato Centrale della Banca Italiana di Sconto, prelevato a loro favore dall'attivo della Banca la somma di L. 360.000. attribucendosiela come ulteriore compenso per l'esercizio 1920, oltre quello di lire centomila ad essi assegnato dall'assemblea dei soci, a cui spettava determinarla in conformità dello statuto sociale.

Il Pogliani altresì:

d) del delitto di aggiotaggio continuato preveduto negli articoli 192 e 193 del codice penale, per avere in Roma, in più volte e con atti esecutivi della medesima risoluzione, dal giugno 1920 fino al dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare o prendere a riporto una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Saoletti Ottorino, per conto della Banca Italo Caucasica che serviva da prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni.

Il Saoletti per avere cooperato immediatamente, col Pogliani, nell'esecuzione del predetto reato di aggiotaggio continuato (art. 63 del codice penale).

L'Alta Corte

Intese le parti civili, il Pubblico Ministero, la difesa e gli imputati, che ebbero ultimi la parola, riunite in Camera di Consiglio, ha considerato essere opportuno, prima di sin-

letizzare i risultati del pubblico dibattimento ed esaminarli al lume dei criteri giuridici ricordare, brevemente, i precedenti storici del giudizio.

Con atto 30 dicembre 1914, notar Capo di Roma, si costituiva la Società Anonima Banca Italiana di Sconto, con sede in Roma e con un capitale azionario di L. 15.000.000.

Con atto 3 ottobre 1915, la Banca Italiana di Sconto si fuseva con la Banca di Credito Provinciale e con la Società Bancaria Italiana ed il capitale elevavasi a L. 65.000.000. Nel dicembre 1915, con un nuovo aumento di L. 5.000.000, portava il suo capitale a settanta milioni di lire. E, successivamente, con atto 23 marzo 1916, notar Stame, aumentando di altri 45 milioni, il capitale raggiungeva i 115 milioni; nel febbraio del 1918 tornava ad aumentarsi di altri 65 milioni, elevandosi a L. 180 milioni; ed al 1919, finalmente, aumentavasi di ben 13 milioni, portandosi a L. 315 milioni, diviso in 630.000 azioni. Così essa prendeva, per entità di capitale, il primo posto tra le Banche di Credito.

All'atto primitivo costitutivo della Banca era allegato lo statuto, che venne, in seguito, sostituito da altro statuto, approvato dall'assemblea generale straordinaria dei soci del 29 marzo 1916 ed omologato con Decreto 10 maggio 1916 del Tribunale di Roma. Statuto che rese le sorti della Banca nelle sue successive rapide ascese, meno pochi mutamenti approvati dall'assemblea, tra i quali è interessante ricordare, per fini dell'attuale giudizio, quello relativo all'articolo 56. In vero, mentre per questo articolo, sull'ammontare dell'utile netto, prelevata una quota del 5% per il

fondo di riserva, nei limiti dell'art. 182 del co.
dice di commercio, il resto era attribuito nel
la misura del 95 % agli azionisti e del 5 %
al Consiglio d'amministrazione, per delibera-
zione dell'assemblea del 12 marzo 1919, il
5 % attribuito al Consiglio, venne ridotto al 4 %
attribuendosi invece agli azionisti il 96 %.

Rimase fermo, però, che la percentuale del
96 % agli azionisti poteva subire delle varia-
zioni perché all'assemblea rimaneva salvo
il diritto di deliberare dei prelevamenti a fa-
vore del fondo di riserva, oppure di mandare
al successivo esercizio una parte degli utili.

Per Statuto (art. 13) l'amministrazione della
Banca era retta dai seguenti organi:

- a) Assemblea generale degli azionisti;
- b) Consiglio d'amministrazione;
- c) Comitato Centrale;
- d) Amministratore Delegato;
- e) Direttore generale
- f) Comitati locali; Direttori, condirettori,
vice direttori e procuratori presso le sedi,
succursali e agenzie.

Per il congegno amministrativo così creato,
quasi tutta la gestione della Banca si ac-
centrava nell'amministratore delegato e
nel Comitato centrale, con cui il primo era
in continuo contatto, riunendosi una o più
volte al mese, secondo il bisogno; mentre
il Consiglio d'amministrazione, che si riuniva
quattro o cinque volte in un anno, e
in cui raramente convenivano tutti i mem-
bri e spessissimo era assente il suo Presiden-
te, che, per lo Statuto, era anche il Presiden-
te del Comitato Centrale, si limitava a prende-
re cognizione della gestione, approvarne e
lodarne gli atti ed approvare, in fine di

anno, e talvolta semestralmente, il bilan-
cio preparato dal Capo contabile e sottoposto
al Comitato Centrale.

La Banca ebbe rapido incremento; istituì
sedi, succursali ed agenzie nelle principali
città del Regno, che raggiunsero il nume-
ro di 160, ed ebbe 8 sedi all'Estero. Né basta:
essa ebbe anche degli altri organismi banca-
ri affiliati; tra cui occorre notare la
"Italian Discount and Trust Company" in
New York, il cui capitale era costituito per
metà dalla Banca Italiana di Sconto e
per metà da capitale locale; la Banca Ita-
lo Caucasica, prima costituita con capitale,
per poco più della metà, (ventuno milioni)
della Banca Italiana di Sconto e per il
resto (19 milioni) del gruppo Tchernoeff della
Georgia; ma poscia sostituito da capitale
italiano; la Banca Dalmata di Zara con
capitale quasi interamente della Banca
Italiana di Sconto, e la Banca dell'Africa
Orientale con sede ad Asmara. E, come du-
rante la guerra ed in momenti difficilissimi
per la Nazione, finanziò le industrie ita-
liane belliche e specialmente il Gruppo An-
saldo, costituito dalla Gio. Ansaldo e C.; dalla
Ansaldo San Giorgio, dalla Società Trausa-
ntica Italiana, dalla Società Nazionale
di Navigazione, organismo vasto e comples-
so, che abbracciava industrie e commerci
terrestri e marittimi; così, nel dopoguerra,
non tralasciò di aiutare le stesse industrie
nello adattamento ad industrie di pace, men-
tre concorse, con tutte le sue forze, al collo-
camento dei sei prestiti di Stato, raccogliendo
sottoscrizioni e sottoscrivendo, anche di-
rettamente, per un ammontare complessivo

di circa tre miliardi e mezzo. Così la Banca giunse al 1920, anno in cui, nonostante gli attacchi, cui cominciò ad essere fatta se-
gno e che poté facilmente superare, nel bi-
lancio chiuso al 31 dicembre segnò un utile
di esercizio di L. 3.740.303, 42 e portò le sue
riserve ordinarie a 73 milioni, cifra che su-
perava di dieci milioni l'intera riserva lega-
le.

Questo bilancio, compilato dagli organi
contabili della Banca, discusso ed approva-
to dal Comitato Centrale e dal Consiglio, nel
3 febbraio 1921, venne approvato dall'intera
assemblea dei soci il 9 marzo 1921. Senonché
nel primo semestre del 1921, scoppiata inten-
samente la crisi cotoniera e la siderurgi-
ca, aggravatasi quella dei cambi e constata-
te altre gravi perdite verificatesi nelle suc-
cursali del Brasile, si affacciarono dubbi
sulla solidità della Banca, la quale, impe-
gnata a fondo nel gruppo Ansaldo ed in
molte altre speculazioni industriali, non
potere facilmente smobilizzare le sue
attività. E questi dubbi, che andarono man-
mano accentuandosi nel secondo semestre
del 1921, produssero un allarme fra i depo-
sitanti, i quali accorsero agli sportelli e
prelevarono dalle casse della Banca circa
cinquecento milioni, che vennero pagati sul
disponibile della Banca stessa. La situazione
divenne preoccupante nell'ultimo trimestre
del 1921, epoca in cui i depositanti ritirarono
per altri seicento milioni. In vista della non
facile smobilizzazione degli altri crediti della
Banca, la Banca d'Italia e gli altri due
Istituti di emissione, insieme ai principa-
li Istituti di credito: Banca Commerciale,

Credito Italiano e Banco di Roma) costituiti
rono un Consorzio, che, dietro solida garanzia
da parte della Banca Italiana di Sconto, mi-
cè titoli fino a trecento milioni e, per il resto,
mediante firme assolutamente sicure, fino
all'ammontare di seicento milioni arab.
ed fronteggiato al bisogno di denaro liquido,
occorrente per le richieste dei depositanti e
per gli altri bisogni delle agenzie commer-
ciali, che facevano capo alla stessa Banca.

Ma, nonostante tale sovvenzione, la
crisi di cassa si aggravò verso la fine
del 1921; il Consorzio, dopo avere sovvenuto
414 milioni sui 600 milioni, arrestò ogni
altra sovvenzione, sicché avendo il Governo,
in vista di una possibile necessaria chiu-
sura degli sportelli della Banca, richiamato
in vigore, con Decreto Legge 28 dicembre 1921
n. 1861, l'istituto della moratoria per le so-
cietà anonime aventi un capitale superiore
ai cinque milioni, la Banca Italiana di
Sconto, per mezzo del suo amministratore
delegato Fogliani, chiese ed ebbe accordata
la moratoria dal Tribunale di Roma con
sentenza 29 dicembre 1921.

Promossa l'azione penale per bancarotta
semplice e fraudolenta contro i componen-
ti il Consiglio d'amministrazione, il Comi-
tato centrale, i Sindaci, i Direttori centrali;
e, per aggioltaggio, contro il Fogliani e l'agen-
te di cambio Ottorino Paolotti, l'autorità
giudiziaria, essendosi, tra gli imputati,
quattro Senatori: il Marconi. Presidente; il
Leonardi Cattolica, il Garaczi e lo Scalin. Con-
siglieri d'amministrazione di tutti, meno
il Leonardi Cattolica, membri del Comitato
Centrale, gli atti vennero trasmessi al Senato,

che si costituisce in Alta Corte di Giustizia con
ordinanza del suo Presidente in data 8 apr.
1922.

*1. sentenza
n.º 251*

La Commissione permanente d'istruzione,
dopo lunga e laboriosa istruttoria, con
sentenza 1.º giugno 1923, respinse l'eccezio-
ni preliminari d'improcedibilità e l'istan-
za proposta dalla Difesa per una perizia
contabile; dichiarò amnistiata e quindi
estinta l'azione penale per il reato di ban-
carotta semplice in applicazione del R. Decre-
to d'amnistia 23 dicembre 1922 n.º 1641. Dichia-
rò insussistente il fatto costituente il delitto
di bancarotta fraudolenta, attribuito agli am-
ministratori e Direttori centrali per avere di-
stratto dall'attivo della Banca Italiana di Secu-
ro varie somme per rimborsare amministra-
tori, sindaci e funzionari della Banca del
prezzo delle azioni nominative della B.I.S., che
figuravano, direttamente o per interposta per-
sona, vendute alla Banca Ital. Caucasica
e rinviò a giudizio gli amministratori: Poplia-
ni, Tenzaghi, Bertarelli, Coppi, Garuzzi, Galim-
berti, Gallazzi, Mazzanti, Rappaport, Scalini
e il Direttore centrale Signor Combe Alfredo
per bancarotta fraudolenta ai termini dello
art. 863 n.º 3, in relazione all'art. 861 secondo
capoverso codice di commercio e 10 ultima
parte del R. Decreto legge 28 dicembre 1921 n.º 1861,
per avere dato ai soci Dividendi manifesta-
mente insussistenti, diminuendo con ciò il
capitale sociale di L. 2.200.000, pari a un
Dividendo dell'8% sulle azioni; e dell'art. 863
primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso ^{cod. comm.} 10
ultima parte del R. Decreto legge 28 dicembre 1921
n.º 1861, per avere distratto L. 1.269.612, 13. quale
percentuale di utili inesistenti attribuita agli:

amministratori per l'esercizio 1920 e la somma di L. 566.980.60, quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai Direttori, condirettori e vice Direttori della Banca; dichiaro non farsi luogo a procedimento per il reato di appropriazione, perché il fatto non costituisce reato. Ordino altresì, il rinvio degli imputati Marconi, Fogliani, Tenzaghi, Terrold, Mario, Bertarelli, Coppi, Gallazzi, Galimberti, Gavarzi, Mazzanti, Rappaport e Scalini al Giudizio dell'Alta Corte per il delitto preveduto dagli art. 863. n. 4, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio, e la ultima parte del R. Decreto Legge 18 dicembre 1924 n. 1861, per avere prolevato a loro favore dall'attivo della Banca, lire 360.000, attribuendole come ulteriore compenso per l'esercizio 1920, oltre quello di L. 100.000 di essi assegnato dall'assemblea dei soci, cui spettava determinarlo in conformità dello statuto sociale.

Proposta opposizione avverso la detta sentenza dal Pubblico Ministero, dalla parte civile Banca Nazionale di Credito, liquidatrice della Banca Italiana di Sconto, da alcuni degli imputati, ed inoltre appello dal Conte, avverso il capo con cui la Commissione d'istruzione esclude la perizia richiesta, la Commissione d'accuse, in parziale riforma della sentenza, accolse per quanto di ragione, le opposizioni del P.M. e della parte civile, dichiarando inammissibili le opposizioni degli imputati e l'appello del Conte, dichiaro non farsi luogo a procedimento contro il Senatore Marconi e contro gli altri membri del Consiglio d'amministrazione, i Sindaci e il Direttore centrale Cangiani Federico per insufficienza di prove della loro colpevolezza, e rinvio gli attuali imputati per i reati, singula singulis,

V. sentenza
n. 255

loro attribuiti, come in epigrafe.

Iniziato il Dibattimento il 24 aprile 1924, sulle eccezioni e sulle istanze sollevate hinc inde dall'imputati e dalle parti civili ammesse in giudizio, l'Alta Corte con ordinanza 2 maggio 1924:

1°) Respinse l'eccezione d'improcedibilità dell'azione penale.

2°) Ordinò una perizia da eseguirsi nel termine di quattro mesi dal prestato giuramento dei periti, salvo il disposto dell'art. 220 del codice di procedura penale, sui seguenti punti:

a) sullo stato di cessazione dei pagamenti della Banca Italiana di Sconto al 31 dicembre 1921;

b) sulla verità delle cifre del bilancio 1920, approvato dall'assemblea dei soci della B.I.S. il 9 marzo 1921.

c) sulla insussistenza o meno dei dividendi che vennero attribuiti agli azionisti, e sulla legittimità dei prelevamenti fatti a favore degli amministratori col bilancio stesso.

3°) Delegò al Presidente della Commissione d'istruzione tutti i poteri affidati dagli art. 208 e seguenti del codice di proc. pen. al giudice istruttore, riconoscendo agli imputati e alle parti civili il diritto di presentare domande e quesiti ai periti rivolgendosi al Presidente dell'Alta Corte, che avrebbe provveduto con decreti.

4°) Respinse le domande delle parti civili di essere ammesse a nominare un perito.

5°) Dichiarò non luogo a provvedere sulla domanda della parte civile Stratta pel richiamo di tutti i documenti, di cui alla istanza del 19 aprile 1924.

I due periti prof. Angelo Viti ed Umberto Savoia, nominati il primo dal Presidente della Commissione d'istruzione ed il secondo dagli imputati, procedettero alla perizia, che depositarono il 27 marzo 1925. Dietro di ciò la causa venne riportata all'udienza dell'Alta Corte e fu celebrato il pubblico dibattimento, al principio del quale, dopo gli interrogatori degli imputati, che si protestarono innocenti dei reati loro addebitati, fu, con ordinanza del 5 febbraio 1926, respinta la nuova eccezione d'improcedibilità dell'azione penale, sollevata dalla difesa in base ai risultati della perizia, che l'Alta Corte disse doverci vagliare in unione alle altre prove.

Occorre, qui, riassumere brevemente il contenuto della perizia.

I periti, che procedettero di accordo allo espletamento dell'incarico ricevuto e che furono unanimi nel giudizio emesso, dopo un esame generale, in cui trattano dello sviluppo della B.I.S. e della gravissima crisi attraversata nel 1921, che la condusse alla moratoria, pongono i criteri generali relativi alla valutazione dei vari cespiti di un bilancio: titoli di partecipazione e di credito, titoli non quotati in borsa, crediti, riserve occulte ecc. Procedono, indi, all'esame del bilancio del 31 dicembre 1920 nelle sue varie voci, che, ad una ad una, sottopongono ad una indagine critica e ad un'analisi minuta, rispondendo ai rilievi ed ai quesiti che, in trentasette memorie, tra loro scambiate, difesa e parti civili sollevarono nel corso della perizia.

Dopo ciò, i periti esaminarono la situazione della B.I.S. al 29 dicembre 1921, cioè nel giorno in cui essa chiese la moratoria e chiese gli

sportelli:

Essi distinguono la sospensione, dalla cessazione dei pagamenti, e, dopo talune considerazioni sugli effetti della moratoria, fissano i criteri fondamentali della loro indagine ai fini di stabilire se di cessazione dei pagamenti o di semplice sospensione siasi trattato nella specie.

Alle loro conseguenze essi pervengono:

- a) verificando le svalutazioni già fatte dalla Banca prima della chiusura annuale.
- b) controllando le svalutazioni e calcolo fatte dai Commissari della moratoria.
- c) indagando le altre partite ritenute meritevoli di svalutazioni.
- d) riscontrando le maggiori partite attive, allo scopo di stabilirne il valore con la maggiore approssimazione possibile.

In base a tali criteri direttivi, calcolano le svalutazioni già fatte dalla Banca e passano, quindi, ad esaminare le svalutazioni e calcolo, che la Commissione giudiziaria compilò e pubblicò nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1922, nonché le altre proposte dalle parti civili sui vari cespiti, attività, partecipazioni, immobili e, dopo un lavoro analitico, paziente e minuzioso, vengono al seguente giudizio in risposta ai quesiti formulati dall'alta Corte:

- 1°) che al 29 dicembre 1921 la B.I.S. non era in istato di cessazione dei pagamenti.
- 2°) che le cifre del bilancio al 31 dicembre 1920 della B.I.S. corrispondono a verità.
- 3°) a) che il dividendo proposto all'assemblea degli azionisti della B.I.S. il 29 marzo 1921, in ragione di L. 40 per azione, e da quella approvato, fu legittimamente assegnato;

b) che pure legittimi. Debbono ritenersi i proclami a favore degli amministratori, dei membri del Comitato centrale e dei Direttori della B.I.S. sul bilancio al 31 dicembre 1920.

Occorre, fin d'ora notare che, essendosi la parte civile "Comitato liquidatore della B.I.S." ritirata all'inizio del processo, riconoscendo attendibili i risultati peritali e dichiarando di aver rimesso ad un collegio arbitrale ogni questione relativa ai suoi interessi civili, i risultati della perizia furono invece contestati dal Pubblico Ministero, cui si associarono le parti civili Bruno, Stratta e Bonardi, in rapporto alle valutazioni eseguite di taluni partecipazioni, di alcuni valori commerciali e industriali e di speciali titoli di Stato Estero, in base a certificati rilasciati dal Sindacato della Borsa di Milano e presentati nel corso delle sue conclusioni ai fini di infirmare non solo la perizia, ma anche la verità del bilancio 1920.

Da parte della Difesa vennero combattuti tali dati in base ai certificati prodotti in atti ed anche al Dibattimento, facendo specialmente notare che altra è la valutazione fatta dal Sindacato della Borsa ai fini della tassa di circolazione, altro il valore corrente in Borsa, che si ricava dalle operazioni, effettivamente eseguite sul titolo.

Dal Dibattimento, poi, sono emersi i seguenti fatti:

Che la Banca Italiana di Sconto, la quale, nel 1919, aveva conseguito i suoi maggiori utili, nel 1920 trovavasi in un periodo di ascesa, di sviluppo e di prosperità, nonostante le difficoltà del dopoguerra, che avevano avuto una ripercussione nella vita economica della

Nazione. In quell'anno, infatti, le altre grandi
Banche: Banca Commerciale, Credito Italiano,
Banco di Roma si trovarono in un periodo
di prosperità tale da permettere di realizzare
forti utili e dare lanti dividendi agli azionisti.

Che, facendo il bilancio semestrale al 30 giu-
gno 1920, sebbene la riserva avesse raggiunto
il massimo prescritto dalla legge, cioè lire
sessantatré milioni, pari al quinto del capi-
tale sociale, il Consiglio deliberava di passar-
vi altri cinque milioni e altrettanti ne fu-
rono passati con l'approvazione del bilancio
al 31 dicembre.

Che, ciò nonostante, nel detto periodo si ma-
nifestava una depressione nel prezzo delle
azioni.

Che, ad ovviare gli effetti di ripercussioni
da tale ribasso delle azioni poteva avere sulla
opinione del pubblico, di poca solidità della
Banca, il Fogliani, Consigliere Delegato, co-
stitui un sindacato, formato da lui e da
suoi amici, per sostenere il corso delle azioni.

Che per l'azione di detto Sindacato il
ribasso delle azioni cessò e la Banca con-
tinuò tranquillamente la sua gestione.

Che tutti i testimoni, intesi al dibattimen-
to, affermano che in quel periodo la Banca
era amministrata con criteri ispirati
a prudenza sia nella concessione dei fidi,
sia nelle sovvenzioni accordate all'industria
che si trasformava, dall'assetto bellico, all'as-
setto di pace e l'unico appunto, che si è
fatto, riguarda la notevolissima inno-
bizzazione per il gruppo Cusardo, la cui
esposizione, da 150 milioni, era salita gra-
datamente a cinquecento milioni alla fine
della guerra, e poscia a 750 milioni (teste Alimi)

È lo stesso Conte Stringher, uno dei testi più importanti dell'accusa, richiesto della sua opinione sull'andamento della Banca, ebbe ad esprimersi con questa frase: « Ci mi pare che un po' di prudenza sarebbe stata cosa migliore »; ma ciò disse, riferendosi al periodo successivo, cioè al 1921.

Che, alla fine dell'esercizio 1920, si erano manifestati dei dubbi, per notizie provenienti dal Brasile, su perdite ingenti causate dal rapido abbassarsi dei cambi; ma questi dubbi, manifestati in una lettera del Direttore Monti, colà allora inviato per una ispezione nelle sedi di San Paolo, Rio Janeiro e Santos, vennero eliminati da un telegramma del Gr. Uff. Rodolfo Crespi, il quale, avendo rassicurato sulle perdite stesse che, da successivi notizie del Direttore Celi si facevano ascendere a circa mezzo milione.

Che, nel compilare il bilancio del 1920, stante l'importanza degli utili, essendo ormai, come si è già accennato, completa e sovrappassata di cinque milioni la riserva legale, per misura di cautela e per non aumentare di troppo il dividendo ai soci, mentre si stabilì di passare altri cinque milioni alla riserva legale, si provvide a costituire una riserva occulta, mascherata sotto il nome « Conto creditori San Paolo », riserva occulta che raggiunse i novantasei milioni.

Che fatta l'assegnazione di quattro milioni per acquisto azioni da distribuirsi tra gli impiegati per cointeressarli alle sorti dell'Istituto, e di Lit. 629.612 per il 4% dovuto al consiglio d'amministrazione, la cifra di utile netto dell'esercizio, da dividersi agli azionisti, si ridusse a Lit. 200.000, che permisero di

attribuire un dividendo di £40 per azione, cioè l'8% sul valore nominale.

Che il bilancio del 1920, riveduto e discusso dal Comitato Centrale, venne definitivamente approvato dall'assemblea il 9 marzo 1921. E poiché, nel frattempo, eransi verificati dubbi sulla realizzazione dei crediti verso la "Green Star" società americana di navigazione (fondata dalla Banca di Sconto in unione al Credito Italiano, per riparare alle deficienze di tonnellaggio che si risentivano allora in Italia) si detraessero le possibili perdite, calcolate in venti milioni circa, dalle riserve oscure, che furono così ridotte da 96 a 76 milioni.

Che nel marzo del 1921, intanto, si manifestava una crisi nei cotone, che andò accentuandosi nei mesi susseguenti, fino a raggiungere il suo culmine nel giugno, crisi risentita dalle B.I.S. che, specialmente nella sede di Busto Arsizio, aveva largamente sovvenzionato gli industriali cotonieri. In questa sede si eseguì una ispezione colla presenza di due consiglieri del Comitato Centrale, e fu allontanato il Direttore della Sede.

Che anche nei primi mesi del 1921, le notizie pervenute dal Brasile cominciarono ad aggravarsi e le perdite colà risentite, per il ribasso dei cambi e per lo stato di decadenza in cui caddero vari clienti della Banca, fino a quel momento ritenuti solvibili, apportò una perdita di trentacinque milioni.

Che, anche in quel periodo, la Banca subì altre gravi perdite in talune industrie in cui era interessata, e precisamente nella "Unione Cinematografica Italiana" in cui era interessata la Banca Commerciale; nella Cito-Cinema,

in cui era anche cointeressato il Credito Ita-
liano; nella Società "Roma di Navigazione",
in cui era cointeressato il Banco di Roma; nel-
la Società Latina, nella "Romeo", nella "Focis".
perdite che, sebbene controbilanciate dagli uti-
li ricavati da altre industrie fiorenti, quali:
la Società "Edison", le Società "Elettiche Emiliane",
l'Unione Telefonica Italiana, il Sindacato Ita-
liano dei Grandi Alberghi, le Manifatture Poto-
niere, lo Istituto Centurini, i Cantieri Navali
del Carnaro, le Società "Gas Cook di Milano" (re-
di deposizione della Torre) e parecchie altre,
apportarono un senso di sfiducia nei depo-
sitanti, i quali accorsero agli sportelli; co-
me si è accennato di già, prelevando, nel
solo primo semestre, circa cinquecento milio-
ni dai depositi.

Che, aggravandosi queste condizioni nel se-
condo semestre del 1921, anche perché la
esposizione verso il gruppo Onsaldo non era
di facile e pronto incasso, non avendo esso
potuto ottenere dallo Stato il pagamento dei
suoi crediti, il Pogliani prima, e poi anche
il Rappaport, esponente del gruppo francese coin-
teressato e precisamente della Banca Dreyfus,
venuto in Roma nell'ottobre 1921, ebbero delle
intese col Comm. Stinghamer (vedi sua dichiarazione).

Che questi, interessandosi delle sorti della
Banca, sia per la ripercussione che il crollo
di essa poteva avere sul pubblico credito e
sull'economia nazionale, sia principalmen-
te perché la Banca d'Italia aveva fatto delle
larghe sovvenzioni alla B.I.S., che ascendeva
no ad oltre un miliardo e trecento milioni,
sebbene garantite da depositi di titoli e da
scuoti di cambiali, di esito sicuro, date le
firme obbligate, conferì col Ministro del Tesoro

sulla possibilità di aiutare la Banca, mediante una sovvenzione di 600 milioni da apprestarsi da un Consorzio cui dovevano partecipare, oltre le Banche d'emissione, anche la Banca Commerciale, il Credito Italiano ed il Banco di Roma.

Che, annuente il Governo e consenzienti le dette Banche, anche per opera del Governo, il Consorzio aprì il credito di seicento milioni e di ciò fu inopportuno, secondo ha convenuto lo stesso Comm. Sturgher, data notizia con un telegramma della Stefani, che ebbe un commento, certo non adatto a rinsaldare la fiducia nella Banca, in un articolo del giornale "Il Sole", dal titolo "Salvaggio o Salvazione".

Che, in seguito a questo annuncio, non solo non si arrestò la corsa dei depositanti agli sportelli, ma si accentuò la campagna ribassista delle azioni della Banca, per cui fortissimi stocks di azioni furono riversate nel mercato e, come poscia fu accertato nella liquidazione, si vendettero anche delle azioni al loro scoperto.

Che il Pogliani, animato dall'idea di difendere e salvare la Banca, poiché, come tutti i testi ebbero a confermare, il ribasso delle azioni avrebbe aumentato il panico e la corsa dei depositanti, assumendo su di sé la responsabilità e le conseguenze dell'atto, quale Presidente della Società Italo Bancaria diede ordine al Paoletti di comprare le azioni per mantenerle al loro valore, e in tale intento riuscì nei primi tempi, mentre talvolta non poté arginare la discesa del titolo, che arrivò a lire 480.

Che, mentre ferveva l'opera di salvazione

intrapresa e tutto si tentava per evitare
la caduta della Banca, il Consorzio, che fino
allora aveva fornito 424 milioni, sui 500 stan-
ziati, nonostante che i fratelli Ferrone si
fossero dimessi dall'amministrazione del
gruppo Ansaldo e avessero consegnato alla
Banca d'Italia tutti i loro averi, titoli ed
anche le 232.000 azioni della B.I.S. il 28 di-
cembre arrestava le sovvenzioni.

Che di tale arresto delle sovvenzioni fu
escluso sia stata ~~la~~ causa il fatto che le
somme sovvenzionate si distraessero dal
fine per cui erano date, come ebbe ad ac-
cennare qualche teste, sia per la testimo-
nianza del Comm. Ghisloti che, nell'interes-
so del Consorzio, controllava l'impiego dei
fondi; sia per quella dello stesso Cond. Stin-
gher che, nella sua deposizione all'udienza,
lo esclude, soggiungendo che le sovvenzio-
ni cessarono perché alla fine del mese oc,
correvano 230 milioni, e altri ne sarebbero
occorsi in seguito, sicché i seicento milio-
ni non sarebbero bastati;

Che, in quel giorno stesso, si riunivano,
presso il Direttore della Banca d'Italia,
i rappresentanti dei Banci di Napoli e di
Sirchia, della Banca Commerciale, del Credi-
to Italiano e del Banco di Roma e interven-
ne l'avv. Parodi quale fiduciario della B.I.S.
per discutere sulla possibilità di evitare
l'arresto delle operazioni di questa;

Che due riunioni tennero fatte presso il
Capo del Governo, presenti vari Ministri,
allo scopo di escogitare i mezzi per scon-
giurare la crisi; ma, alla fine, si ritenne
miglior consiglio far richiedere alla Banca
la moratoria;

Il Sarodi scrisse e il Pogliani firmò l'istanza di moratoria, e nella stessa data 29 dicembre il tribunale di Roma emetteva sentenza che accordava la moratoria.

Che, frattanto, veniva, con telegramma 30 dicembre 1921, richiamato da New York (da posizione in udienza) il Comm. Gidoni, che era stato per un anno Direttore centrale capo della B.I.S. e se ne era allontanato per diversità di vedute col Pogliani; che causarono un dissidio, divenuto acuto, e che non poté comporsi neppure per la intermissione del Rappaport, il quale, come rappresentante del gruppo Dreyfus, aveva collocato il Gidoni in quel posto (Dep. Gidoni).

Che questi arrivava in Roma il 1° gennaio ed era invitato dal Ministro Belotti, come egli disse, essenzialmente per assumere l'incarico di stabilire la situazione della Banca al 31 dicembre 1921;

Che in data 3 gennaio, intanto, si era emanato un Decreto sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, col quale si faceva obbligo alle Società morate, che esercitassero il credito e ricevevano depositi, di sostituire i Commissari giudiziari agli amministratori della Società e si dava facoltà ai detti Commissari, se in numero di tre, di nominarne un quarto, al quale potevano essere delegate le operazioni tecniche concernenti la gestione dell'Ente.

Che, in base a tale Decreto, il Gidoni fu chiamato, dai Commissari giudiziari Tenuto, re Cassis, Prof. Vitante e Com. DeAngelis, a far parte della commissione giudiziale, delegando gli le operazioni tecniche riguardanti la gestione della Banca e, con tale qualità, egli

comitato, con l'aiuto del Ferlosio e del Mi-
chel, nel marzo, la situazione della Banca
al 29 dicembre 1921.

Che, frattanto, gli ex amministratori, e,
tra essi, il Borletti, il Gavazzi, lo Scalini e
il Rappaport si adoperarono per la ricosti-
tuzione della Banca e vari progetti furono
presentati al Governo, ma non furono rite-
nuti sufficienti alla ricostituzione che si
voleva fare, ed invece fu fondata, prelevan-
do un 7% sui crediti dei depositanti, la Ban-
ca Nazionale di Credito, cui fu affidato il
mandato di liquidare la Banca Italiana di
Sconto.

Che, difatti, in seguito ai vari decreti
emanati, il concordato fu concluso con i cre-
ditori della Banca, ai quali venne attribuito
il 64% se il loro credito era inferiore alle
lire cinquemila; il 62% se superiore alle li-
re cinquemila, oltre il buono di recupero, poi
riscattato nella misura del 6%, mentre si die-
de il 100% ai creditori privilegiati ed ai cre-
ditori delle filiali estere.

Che, posti questi fatti, eversivi in modo cate-
gorico dal pubblico dibattimento, e senza tener
conto di tutt'altre circostanze che, sebbene
abbiano costituito materia di domande ed
inchieste all'udienza, pure sfuggono all'attua-
le giudizio, perché non compresi nell'accusa
di bancarotta fraudolenta e coperti dall'amni-
stia fino alla pronunzia della Commissione
permanente d'istruzione, l'Alta Corte, pri-
ma di iniziare il suo esame in diritto, sen-
te il dovere preciso di dire una parola che
suoni monito per l'avvenire, augurando
che, con sagge norme regolatrici della Socie-
tà, che hanno per oggetto il credito, siano

esitate le immobilizzazioni al di là di un de-
terminato limite e sia interdetto agli ammi-
nistratori di esse di prendere parte all'ammi-
nistrazione di altre società, e sente pure il
dovere di ammonire, coloro i quali riveste-
no altissime cariche pubbliche, delle gravissi-
me responsabilità che pesano su di essi, mag-
giori di quelle che pesano su qualunque al-
tro cittadino, allorchando assumono la ca-
rica di amministratori di tali società, per
la fiducia che il loro nome e la loro alta
carica pubblica inspira alla generalità, fi-
ducia che impone la maggiore cura e ser-
polarità nell'adempimento dei doveri del pro-
prio ufficio.

In diritto

Circoscritto l'esame nei suoi veri limiti,
riesce inutile. Dopo le due precedenti ordina-
nze, con cui venne respinta l'eccezione d'impro-
cedibilità dell'azione penale per bancarotta, sia
perché mancava la dichiarazione di falli-
mento, sia perché non esistente la cessazio-
ne dei pagamenti, ingolfarsi nella distinzio-
ne tra cessazione e sospensione dei pagamen-
ti, su cui i periti adagiaron il fondamento
della risposta data al primo quesito loro posto
dalla precedente ordinanza di questa Alta Corte.
Questa distinzione, che accettata un tempo
universalmente dalla dottrina civilistica e
penalistica, contrastata poscia da taluni
scrittori e da talune sentenze, e stata accet-
tata ora dal progetto del nuovo codice di com-
mercio, non ha importanza assoluta nella spe-
cie attuale, in cui l'Alta Corte ha già preceden-
tamente deciso sui risultati, cui pervennero i
periti, potranno servire soltanto, nella specie,
come materiale di prova della esistenza o meno

degli elementi costituenti il reato di bancarotta.
L'imputazione, che pesa su tutti gli attuali
giudicabili, meno il Paolotti, è quella di
avere distribuito degli utili manifestamente
insussistenti nel bilancio del 1920, e di avere
prelevato da essi delle partecipazioni a favo-
re del Consiglio, dei membri delle varie Direzio-
ni e del Comitato centrale, anche in misura
non consentita dallo Statuto, diminuendo co-
sì il capitale sociale (art. 863 n. 3 e 4 cod. di
commercio).

Pertanto la ricerca, su cui si sono affannate
l'accusa privata e pubblica, e la difesa,
è stata diretta a dimostrare, dalle une la fal-
sità, e dall'altra la verità del bilancio del 31
dicembre 1920, scerverando l'una o l'altra voce
del bilancio stesso e servendosi, in senso oppo-
sto, dei risultati della perizia, cui tutti ricor-
rono, specie laddove i periti, ricostruendo il
bilancio del 1920, variano le cifre stesse per fi-
nire col riconoscere esatto e vero il bilancio,
aggiungendo all'attivo di esso la somma di
L. 13.955.144,49, provenienti dalla differenza tra
le svalutazioni e le sopravvalutazioni fatte nelle
diverse voci, e ciò al fine di derivarne, le une,
(accusa pubblica e privata) la non verità, e
l'altra (difesa) la verità del bilancio.

Sul proposito l'Alta Corte, dopo i risultati
del pubblico dibattimento, non può non am-
mettere, quantunque non possa né approvare
né tanto meno lodare, come fece qualche testi-
mone all'udienza, che, effettivamente, nella
prassi sia invalso il sistema che in tutti i
bilanci di società anonime, oltre le riserve pa-
lessi, si nascondano, sotto varie forme e sotto
varie denominazioni, delle riserve occulte, donde
la conseguenza che non esistono, quasi mai, bi-

lanci veri in via assoluta, nel senso che tutte le
 voci corrispondano perfettamente alla verità -
 Pertanto, un bilancio dicesi vero se, nel suo
 complesso, risponde alla vera situazione della so-
 cietà, e dicesi falso nel caso opposto. "Le riserve
 occulte (disse lo Stringher e l'Alta Corte non può
 non dare un grande peso alla sua parola, che è
 il risultato della sua esperienza) sono giustifi-
 cabilissime: vuol dire che il bilancio non rap-
 presenterà la verità assoluta, ma se tutti i
 bilanci bancari e industriali rappresentassero
 la verità assoluta, allora non ci sarebbe modo
 di riparare i guai. Quindi le riserve occulte
 sono l'ammortamento delle riserve palesi."

Ciò premesso, è inutile seguire le parti nella
 regione necropsica che fanno delle varie voci
 del bilancio, per dimostrarne la non corrispon-
 denza al vero, o per una inesatta valutazione
 di un capitale, o perché non corrispondente al
 prezzo corrente di un titolo; ma è d'uopo con-
 statare che, mentre la perizia proclama vero il
 bilancio, nessun elemento è sorto al pubblico
 dibattimento per la non esattezza e non verità
 del bilancio nel suo complesso e nei suoi risulta-
 ti finali.

Molti testi dissero di non averlo esaminato a
 fondo (Stringher, Gidoni ecc), altri che lo esami-
 narono (Ferlosio, Muratori, Michel) lo dissero esat-
 to; anzi il Ferlosio, riferendosi alla sua relazione
 e correggendo l'espressione della sua deposizione,
 ebbe a confermare l'esattezza del bilancio, la esi-
 stenza delle riserve occulte, la verità degli utili,
 soggiungendo soltanto che l'espressione della relazio-
 ne del Consiglio, in cui si diceva che "il capitale
 poteva ottenere un ulteriore beneficio" non era
 completamente esatta. E che, in quell'anno, si
 siano avuti utili rilevanti, lo conferma il teste

Michel, testimone dell'accusa, fatto proprio dalla difesa, Ispettore Generale della Banca, che era una longa manus del gruppo francese della Banca Dreyfus e che fu poi chiamato dalla Commissione giudiziale e dal Giudice per aiutarli nei lavori tecnici, il quale ebbe a riferire che in quell'anno gli utili furono rilevanti e che il Togliani raccomandava di salutare quanto più fosse possibile per avere un bilancio solido ed accrescere le riserve occulte. Si potrà dunque, ammettere che era forse più prudente, dato che la crisi si disegnava già in quel momento, salutare ancora i cresiti, salutare anche di più le riserve occulte, come si fece per i venti milioni, tolti dai novantasei milioni, allorché si ebbe sentore delle perdite della Green Star; ma non è possibile, allo stato delle prove, offerte all'Alta Corte, affermare che il bilancio del 31 Dicembre 1920 non sia vero, mentre nessuna prova esiste della falsità d'esso e, conseguentemente, della insussistenza degli utili.

È poichè per integrare il reato dell'art. 263 n. 3 è necessario:

a) che siano distribuiti utili manifestamente insussistenti;

b) che siano diminuito con ciò il capitale sociale, dal momento che nessuna prova è sorta che dimostri la sussistenza del fatto della distribuzione di utili manifestamente insussistenti; viene a mancare uno degli estremi necessari alla integrazione del reato di bancarotta fraudolenta e per conseguenza viene a fortiori a mancare anche l'altro estremo della diminuzione del capitale sociale.

Del resto, questo fu già intravisto nella sentenza della Commissione d'Accusa, la quale dice: « con l'adunanza degli azionisti del 9 marzo

„ 1921 fu approvato, con entusiastico plauso, il bi-
„ lancio del 1920 e si entrò (purqu岸 fino allora
„ non si era entrato) senza possibilità di saluta-
„ re pentimento, nella via che doveva condurre al
„ disastro. È doveroso infatti riconoscere che so-
„ no, in parte, giuste le osservazioni che gl'im-
„ putati ed i loro difensori fanno, tentando di
„ scagionarsi dalla imputazione di avere di-
„ stribuito dividendi manifestamente insussisten-
„ ti. È vero che, all'epoca della formazione del
„ bilancio, febbraio 1921, l'esposizione del Gruppo
„ Ansaldo era di 611 milioni e 441.52 nel
„ corso del 1921. È vero che il Gruppo Ansaldo pre-
„ sentava splendide possibilità di avvenire indu-
„ striale, in vista delle quali il fido di 611 mi-
„ lions poteva non sembrare eccessivo od alme-
„ no non tale da far prevedere una grande perdita.
„ È vero che intorno alle peripezie dell'azienda
„ Ansaldo, durante il 1921, molte cose furono dette
„ che potrebbero spostare notevolmente alcune re-
„ sponsabilità morali e politiche. È vero, final-
„ mente, che altre aziende, i cui debiti dovevano
„ essere svalutati nel 1922, erano anche esse in
„ condizioni differenti alla fine del 1920. Ma, insie-
„ me a tutto ciò, è pur vero che alcune perdite
„ furono occultate, alcuni utili falsamente
„ enunciati, parte delle riserve conservate per
„ poter distribuire un tanto dividendo. (pag. 23
„ e 24 della sentenza.)

Pertanto, la stessa Commissione d'accusa,
giudicando in sede istruttoria, prima di tutti
gli altri risultati peritali e testimoniali sopra,
venuti al dibattimento, dette riconoscere che
il capitale sociale non fu intaccato o diminuito
per distribuire il dividendo, ma furono consuma-
te parte delle riserve. Ed intanto rimise gl'imputa-
ti al giudizio inquanto ritenne che le riserve fos-

soro parte del capitale sociale (vedi pag. 74 della sentenza della Corte d'Accusa) provenendo dalle riserve occulte, ossia dal capitale sociale.

Ma l'Alta Corte non può dividere tale concetto: il capitale sociale, di cui parla la legge, è il capi- tale azionario (nella specie « 315 milioni »). La riserva legale è una accumulazione di utili, che la legge vuole a salvaguardia della sicurezza e della stabilità del capitale. Si può sostenere che essa sia intangibile pur nella parte ecceden- te il limite legale, ma non perciò costituisce capitale sociale. Le riserve occulte, poi, an- mosse nella pratica di tutte le Banche, costitui- scono un atto di maggiore previdenza e ocula- tezza amministrativa e servono, occorrendo, alla stabilizzazione del corso delle azioni, in- tegrando e rendendo, per quanto è possibile, co- stante il dividendo negli anni di magri utili.

Chiusa la breve digressione, non inutile ai fini del giudizio, che l'Alta Corte oggi rende, ed escluso per la mancata prova della sussisten- za del fatto, di avere divisi utili manifestamente insussistenti, il reato addebitato a norma dell'ar- ticolo 163 e 3 cod. di commercio, per gli utili di- stribuiti ai soci, viene anche ~~esso~~ escluso il rea- to per la quota di partecipazione attribuita al Consiglio ed ai direttori, coordinatori e vice diretto- ri della Banca, corrispondendo le cifre distribuite, perfettamente, alle disposizioni dell. Statuto e alle deliberazioni dell'assemblea. +

E, quanto all'imputazione della distribuzione delle L. 360.000 - tra i membri del Comitato Centra- le, basterà rilevare che essa corrisponde esatta- mente al 4% sui 9 milioni di utili che furono attribuiti, per quattro milioni, al personale, e, per cinque milioni, a maggiore riserva; somma che venne distribuita tra i membri del Comitato

Centrale, come quelli due, più direttamente, seguivano l'amministrazione della Banca e su cui incombevano maggiore lavoro e maggiore responsabilità.

Ne' era necessario, a tal uopo, una Deliberazione dell'assemblea, bastando una Deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che può distribuire tra i suoi membri, come crede più giusto, la partecipazione, che lo Statuto gli assegna.

Passando, ora, al reato di aggiotaggio continuato, di cui sono imputati il Fogliani ed il Paoletti, l'uno come autore principale e l'altro come cooperatore immediato, non è contrastato il fatto che, effettivamente, il Fogliani, cioè come facente parte di un sindacato per sostenere il prezzo delle azioni della Banca, cioè come Presidente della Banca Italo Caucasica, abbia dato incarico al Paoletti di acquistare le azioni, che si riversavano sul mercato, per difendere, secondo egli dice, il titolo, e, con esso, la Banca Italiana di Sorinto, di cui era amministratore delegato e che il Paoletti in fatto, adempiendo al mandato ricevuto, le abbia acquistate (testi Ferloero, Roccausti e Lanci).

Ma è pur vero che, per integrare il reato di aggiotaggio, previsto dall'art 193 del cod. penale secondo i principi e secondo la legge, è necessario almeno il concorso di questi elementi:

- a) diffusione di false notizie, ed uso di altri mezzi fraudolenti diretti all'aumento o diminuzione dei salari, delle derrate, delle merci, dei titoli negoziabili sul pubblico mercato ed in Borsa;
- b) l'aumento ed il ribasso effettivo di codesti prezzi.

Or, nella specie, a parte la questione del dolo specifico del Fogliani, il quale era animato

dall'idea di salvare la Banca, e quindi esula,
ed in lui l'intenzione dolosa di procurarsi
un illecito guadagno, nella perfetta con-
suetudine di difendere un valore, che egli pote-
va ragionevolmente ritenere giusto, secondo
sorgerebbe dai risultati peritali, si può, pure,
ammettere che, con la compra delle azioni
fatta eseguire dal Pogliani, il prezzo di
esse si sia aumentato, o quanto meno non
sia diminuito, sebbene talvolta scese fino a
L. 480; ma ciò non basta per integrare il reato,
essendo necessario il concorso dell'uso del mezzo
fraudolento.

È nota la disputa agitata in dottrina e
in giurisprudenza sulla intelligenza della
espressione "mezzo fraudolento". Sostengono
taluni che ogni mezzo può diventare fraudo-
lento se la intenzione dell'agente fu di fro-
dare; ed altri che il mezzo deve essere in se-
stesso fraudolento, e quindi deve contenere l'in-
ganno ed il raggirio, come parte ed elemento
costitutivo di esso. E la dottrina e la giuris-
prudenza prevalenti sostengono, e secondo
l'altra parte giustamente, che il concetto pre-
lato, che della frode penale offre il nostro co-
dice e quindi non ogni mezzo può dirsi frau-
dolento; ma, per avervi un mezzo fraudolento,
dovrà esservi un artificio, un raggirio, un maneggio
doloso, dal quale derivi, in Borsa o sul pubblico
mercato, un aumento o diminuzione.

Nella specie, nessun elemento ha offerto l'ac-
cusa di questo mezzo fraudolento, non potendo
esser tale, neppure per la teorica più restrittiva,
il fatto di aver comperato a nome della Banca
Italiana Bancaria, tutte giuridiche in diretta rap-
porto e anche, se vuoi, dipendente dalla B.I.S.,
ma distinto da essa, giacché un mezzo per se

lecito e legittimo, non può mai costituire il mez-
zo fraudolento voluto dalla legge.

Manca, pertanto, in ogni caso, questo prin-
cipale elemento costitutivo del reato; manca lo
artificio, il raggirò, il maneggio doloso e
pertanto il reato deve dirsi inesistente, tan-
to pel Togliani quanto pel Paoletti, imputa-
to di cooperazione.

Del resto non sarà inopportuno, anche qui,
notare che il Paoletti si limitò, come è emer-
so al pubblico dibattimento, ad eseguire un in-
carico affidatogli, esercitando il suo mestiere
di agente di cambio e che, in quella occasio-
ne furono buttati sul mercato e venduti delle
centinaia di migliaia di titoli: e che, nella li-
quidazione finale, in cui il Paoletti concorse
con sei milioni, fu constatato che ben cento,
mila azioni erano state vendute allo scoperto.

Non è il caso di venire, per il Togliani, alla
disamina subordinata dell'applicazione, al fatto
da lui commesso, dell'art. 247 n. 3 cod. comm.
in relazione all'art. 144 dello stesso codice, il quale
commina pene all'amministratore che
acquista azioni della Società per conto di essa,
giacché le azioni venivano acquistate dal To-
gliani, secondo l'accusa, come Presidente del
l'Italo Caucasica &c, come già si è osser-
vato, e un ente giuridicamente diverso e
distinto dalla Banca Italiana di Sconto, se-
bene ad essa affiliato.

Per questi motivi.

Visti gli articoli 850, 861, 863 n. 3 e 4; 247 n. 3
del codice di commercio; 293, 49, 63 del codice
penale; 241 del codice di procedura penale; e 56
del regolamento giudiziario del Senato.

Assolva Togliani Angelo, Garuzzi Ludovico,
Sodini Enrico, Venzaghi Achille, Gallazzi

Ornato, Coppi Cesare, Galimberti Carlo, Mag-
gianti Luigi, Rappaport Leo, Bertarelli Luigi
e Corbucci Alfredo, dal capo d'imputazione,
di cui alla lettera a, perchè non è pro-
vato che sussista il fatto loro imputato, e
dal capo d'imputazione, di cui alla lettera b,
perchè il fatto ad essi attribuito non costituisce
reato.

Absolute gli imputati Sogliani, Garazzi, Ica-
lini, Venzaghi, Gallazzi, Coppi, Galimberti,
Maggianti, Rappaport, Bertarelli e Perrone Ma-
rio dal capo d'imputazione, di cui alla lettera c,
perchè il fatto ad essi attribuito non costituisce
reato.

Absolute, infine, Sogliani Angelo e Paolotti
Ottorino dall'imputazione di aggiotaggio per-
chè il fatto loro ascritto non costituisce reato.

Così deciso in Roma oggi 2 marzo 1926.

- 1 per non costituire reato il fatto attribuitogli.
1 di mezzo fraudolento debba riportarsi al concetto
si approvano le due postille

Il Presidente



Luigi

Il Cancelliere

Fontana

Vedi sentenze n° 251 della Commissione d' Istruzione
e n° 255 della Commissione d' Accusa.